

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 764

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TURNATURI, DE MARIA e NAPOLITANO FRANCESCO**

*Presentata il 18 novembre 1963*

Modifiche alla tabella *A*, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono stati soppressi, con effetto dal 1° agosto 1954, i cosiddetti diritti casuali, ad eccezione di quelli storici conservati sotto la denominazione di «tributi speciali». Il personale delle imposte dirette fruisce dei tributi speciali, elencati nella tabella *A* — Titolo I — allegata alla citata legge n. 869 ed il gettito di tali tributi viene ripartito trimestralmente tra gli aventi diritto.

I costi delle prestazioni, contenuti in limiti in realtà assai moderati nella tariffa riportata sotto il predetto Titolo I, sono divenuti, a data corrente, del tutto non rispondenti al livello del metro monetario. Inoltre, il passaggio del servizio delle volture catastali dei fabbricati dell'Amministrazione delle Imposte dirette all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 1962, del nuovo catasto edilizio urbano, ha creato una doppia conservazione del catasto fabbricati, dalla quale sono derivati compiti singolarmente onerosi per il personale delle imposte dirette per tenere costantemente aggiornati, agli effetti della compilazione dei ruoli fondiari, i registri dei possessori.

Per fronteggiare la cennata situazione e per rafforzare i servizi dell'Amministrazione delle imposte dirette si ritiene necessario riprendere in esame la tariffa del Titolo I — tabella *A* — allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, per aggiornarne le voci allineandole ai costi correnti dei servizi e per adeguarla alle esigenze intervenute.

Il maggior gettito dei tributi speciali a favore del personale delle imposte dirette, derivante dalla presente proposta di legge, è destinato inoltre a coprire le nuove e maggiori spese conseguenti all'applicazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, che ha elevato da 8.502 a 14.026 i posti in organico per il detto personale e disposto il collocamento fra il personale non di ruolo, con la qualifica di diurnista, di circa 2.400 unità, in servizio almeno dal 12 aprile 1962 presso gli Uffici periferici.

All'uopo si elencano qui di seguito, le variazioni introdotte nella nuova tabella:

a) Per la voce n. 1 — certificati, copie, estratti vari — il diritto fisso è stato elevato da lire 100 a lire 200 ed il diritto di scritturato è stato elevato rispettivamente da lire 50 e lire 20 a lire 100 ed a lire 50 per la prima pagina e per le pagine successive dei certificati.

b) Con la voce n. 2 è stato modificato il diritto previsto nell'attuale tabella per la scritturazione sulle volture catastali, istituendo un diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali fissato in lire 500, per ogni voltura eseguita.

Trattasi di servizi promiscui fra l'Amministrazione delle imposte dirette e quella del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e la conservazione di tale voce si rende opportuna dopo l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano perché, pur essendo passato agli Uffici tecnici erariali il servizio delle volture catastali, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette è rimasto il compito della conservazione della seconda copia della voltura, che comporta una serie di operazioni necessarie agli effetti della compilazione dei ruoli fondiari.

c) Per la voce n. 3 — certificati catastali in bollo — è stato elevato da lire 50 a lire 200 il diritto fisso ed il diritto di scritturato è stato elevato rispettivamente da lire 50 e lire 20 a lire 100 e lire 50, unificando il prezzo dei certificati semplici di cui al n. 1 e quelli in bollo.

d) Circa la voce n. 4 — diritto d'urgenza — si deve far presente che trattasi di fonte il cui aggiornamento è rimasto sensibilmente inferiore ad una adeguata rivalutazione rispetto al 1937. La tariffa perciò è stata elevata da lire 150 a lire 300 con esclusione di ogni altro diritto per lo scritturato.

e) Per la voce n. 5 — diritto per la consultazione degli atti catastali — è stata ritoccata l'attuale tariffa prevista in lire 250 per la prima mezz'ora ed in lire 500 per ogni ora o frazione di ora successiva, non essendo equo che, superandosi di poco la prima mezz'ora di consultazione, debba pagarsi, per tale eccedenza, il doppio di quanto si paga per la prima mezz'ora.

È stata perciò unificata la tariffa commisurandola per ogni ora o frazione di ora in lire 500.

f) Con la voce n. 6 è stato istituito un diritto fisso per il rilascio del certificato di definito imponibile fissando il relativo compenso in lire 500.

Si tratta di una voce che trova fondamento nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, a norma del quale il contribuente ha diritto di ottenere copia dell'atto di adesione all'accertamento.

g) Per la voce n. 8 — diritto per la consultazione dei registri e degli atti — valgono le stesse considerazioni svolte *sub-e)* e, pertanto, è stata unificata la tariffa commisurandola ad ogni ora o frazione di ora in lire 500.

h) Per la voce n. 9 — lavori per conto di enti impositori riguardanti tributi locali — non è stata variata la relativa tariffa, per non gravare di maggiori oneri i bilanci di tali enti.

i) Per le voci nn. 10 e 13, riguardanti le sovrimposte comunali e provinciali, occorre rammentare che, in passato, alcune Camere di commercio hanno contestato il pagamento dei tributi speciali, in quanto nell'oggetto delle voci di tabella erano menzionate solo le sovrimposte comunali e provinciali e non anche quelle camerali. È stata perciò integrata la denominazione delle voci nn. 10 e 13, comprendendovi le sovrimposte camerali, per evitare in avvenire incertezze nell'applicazione delle norme sui tributi speciali, lasciando invariata la tariffa per considerazioni analoghe a quelle indicate a proposito della voce n. 9.

l) Per le voci nn. 11 e 12 — lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile e di contributi compresi nei ruoli erariali — è stata confermata la tariffa vigente per evitare che possano verificarsi, come in passato, situazioni di eccessiva onerosità nell'ammontare dei tributi speciali dovuti.

Nella nuova tabella non è stata riportata la voce riguardante l'anticipata consegna dei ruoli all'esattore, per tenere conto del fatto nuovo della meccanizzazione dei ruoli esattoriali. Tuttavia nella colonna annotazioni della nuova tabella si è chiarito che la tariffa indicata ai nn. 10, 11, 12 e 13 viene ridotta a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico, ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Il provvedimento tiene conto, con l'articolo 2, della fondamentale unità dell'Amministrazione, disponendo che al personale centrale della Direzione generale delle imposte dirette venga assegnata un'aliquota dei tributi speciali, in ragione del 3 per cento, da prelevarsi dall'ammontare di tali tributi, in sede di ripartizione trimestrale, ai termini del decreto ministeriale 5 novembre 1957. Il fondo così costituito è messo a disposizione del Ministro delle finanze per l'erogazione di premi di operosità e diligenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

La tabella *A* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella annessa, per la parte riguardante il Titolo I.

### ART. 2.

Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella *A* - Titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è prelevata, in aggiunta all'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette, di cui alla legge 26 gennaio 1959, n. 27, una quota in ragione del 3 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

In corrispondenza al versamento della quota del 3 per cento indicata nel primo comma è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso per premi di diligenza e di operosità al personale in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette.

TABELLA A.

## TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

## TITOLO I.

*Personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.*

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1°) Certificati-copia-estratti vari:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini di lavoro, di studio, di assegni familiari, di indennità, sovvenzioni e simili, è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
per ogni copia certificato od estratto . . . . .	200		
per la prima pagina . . . . .		100	
per le pagine successive . . . . .		50	
2°) Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali:			
per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	500		
3°) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo: . . . . .	200		
Diritto di scritturazione per la prima pagina . . . . .		100	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva. . . . .		50	
4°) Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati entro 5 giorni dalla richiesta . . . . .	300		
5°) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
per ogni ora o frazione di ora . . . . .	500		
6°) Diritto per il rilascio del certificato di definito imponibile (articolo 34 testo unico 29 gennaio 1958, n. 645) . . . . .	500		
7°) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni Amministrative.	200		+ lire 300 quando la richiesta è fatta con l'urgenza.
per la prima pagina . . . . .		100	
per ogni pagina successiva . . . . .		50	
8°) Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: . . . . .			Le consultazioni non riguardanti gli atti catastali dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'Ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
per ogni ora o frazione di ora . . . . .	500		

Segue TABELLA A.

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
9°) Lavori per conto di Enti impositori riguardanti tributi locali - Ripartizioni di reddito mobiliare che si produce in più comuni:			Le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura versano direttamente agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'articolo 161 del Testo Unico della Finanza Locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
Comune . . . . .	300		
Provincia . . . . .	150		
Camera Commercio-Industria ed Agricoltura . . . . .	75		
10°) Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali, provinciali e camerale da riscuotere con ruoli Ordinari di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> serie:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . . .		50 per ogni 100 articoli	
11°) Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel Ruolo Unico di Ricchezza Mobile:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . . .		100 per ogni 100 articoli	
12°) Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei Ruoli Erariali:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . . .		100 per ogni 100 articoli	
13°) Compilazione e tariffazione dei ruoli Speciali di sovrimposta comunale, provinciale e camerale:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . . .		150 per ogni 100 articoli	